

JÓZEF RAPACZ (Kraków)

LA PERSONA NEL CIC 1983

Analisi della norma del c. 96 del CIC 1983

Il tema delle persone fisiche nella Chiesa che era stato trattato al c. 87 del CIC 1917, nel Codice di Giovanni Paolo II è passato al numero 96 ed è stato inserito nel libro I: *Le norme generali*, con il titolo VI: *Le persone fisiche e giuridiche*, nel capitolo I: *La condizione canonica delle persone fisiche*.

Da tener presente che il Codice di diritto canonico del 1917 è stato sistemato sul principio „omne ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res, vel ad actiones”¹ Pertanto il canone in cui si parlava dei soggetti di diritti e di doveri nella Chiesa, vale a dire delle persone nella Chiesa, era appunto introduttivo nel libro II: *De personis* ed era inteso come canone fondamentale nella legislatura canonica d'allora.

La sistemazione del Codice di diritto canonico del 1983 è basata, almeno in linea di massima, sulla triplice funzione della Chiesa, docente, santificatrice e governatrice², ma anche in esso, secondo l'intenzione della Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, il canone in cui si fa riferimento alla personalità nella Chiesa, avrebbe dovuto avere un ruolo importante. Nei lavori preparatori di questa Commissione, il segretario del gruppo *De populo Dei* nel 1979, (quindi dopo tanti anni di considerazioni sul problema in questione) sottolineò che il detto canone „è il cardine di tutto il

* In questo articolo mi riferisco alla mia tesi dottorale „*Personalità e soggettività nell'ordinamento canonico. (Analisi storico-canonica dei cc. 87, 12 del CIC 1917 e dei cc. 96, 11 del CIC 1983)* che è stata difesa il 29 marzo 1993 nella Facoltà di Diritto Canonico dell'Ateneo Romano della Santa Croce a Roma.

¹ Cfr. „La classica divisione in tre parti derivante dalle «Istituzioni» di Gaio, utilizzata da Giustiniano, poi da Lancellotti e quindi dalla Codificazione pio-benedettina...” (J. H e r r a n z, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 57).

² „Le nouveau code a voulu reprendre l'opération de systématisation de 1917, en substituant toutefois au principe épistémologique et herméneutique de la raison philosophique et juridique celui de la foi [...] La substitution du principe théologique au principe juridique dans l'organisation systématique des trois livres centraux du Code (les Livres II, III, IV), avec la réception du schéma de la constitution Lumen getium sur le Peuple de Dieu et les tria Christi munera, rompt de manière irréversible avec la tradition juridique romaniste en honneur jusque là” (E. C o r e c c o, *Les laïcs dans le nouveau Code de droit canonique, [in:] Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, Fribourg 1990, p. 253 [Studia Friburgensia 68. Nouvelle série. Sectio canonica 5]). Cfr. anche: G. F e l i c i a n i, *Dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, in: *Il nuovo Codice di diritto canonico*, vol. 11, Bologna 1983, p. 23—35.

Codice, perché, definisce il soggetto di diritti e di doveri, per questo motivo dovrebbe essere posto come canone preliminare a tutto il Codice"³ Il postulato non è stato realizzato così come desiderava il segretario, tuttavia, nella composizione del nuovo Codice il posto del canone che indica la personalità nella Chiesa è ancora importante; il c. 96 del CIC 1983 è la prima disposizione presentata nel capitolo che tratta delle persone fisiche nella Chiesa. La redazione di questo canone è la seguente: „Con il Battesimo l'uomo è inserito nella Chiesa di Cristo e vi è costituito persona, con gli obblighi e i diritti che, tenuto conto della loro condizione, sono propri dei cristiani, quando sono nella comunione ecclesiastica, e purché, non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta"⁴

Avendo presente il c. 96 del CIC 1983 ci accorgiamo che in esso si parla dell'avvenimento del Battesimo, uno dei sette Sacramenti riconosciuti dalla Chiesa cattolica, vale a dire il Battesimo di acqua (*baptismus aquae seu fluminis*), amministrato in modo valido sia nella Chiesa cattolica che al di fuori di essa. Il diritto di ricevere il Sacramento del Battesimo proviene dalla legge divina positiva. Secondo il mandato di Gesù tutti gli uomini, in quanto tali, sono chiamati ad essere battezzati⁵ In questa materia non esistono limiti riguardanti l'età, il sesso, la razza, il colore, ecc. (c. 864 del CIC 1983). L'uomo, quando è preparato adeguatamente, può e ha il diritto di ricevere il Sacramento del Battesimo.

Quando si tratta del Battesimo dell'adulto nella Chiesa cattolica, è indispensabile l'adeguata disponibilità da parte dell'uomo stesso, il quale intende essere battezzato (c. 865), viceversa nel caso del bambino, è necessario che il desiderio di ricevere questo Sacramento sia espresso da qualcuno che agisce in suo nome (specialmente i genitori)⁶ e occorre avere la garanzia che quel bambino sarà educato nella fede cattolica (c. 868). La Chiesa ha il dovere di accogliere l'uomo debitamente disposto che chiede di entrarvi attraverso il Battesimo.

Per quel che riguarda *l'uomo*, vale ricordare a questo proposito alcuni punti messi in rilievo dalla dottrina del Concilio Vaticano II. Innanzitutto occorre sottolineare che l'uomo, in quanto tale, gode di una dignità speciale, proprio perché, egli è stato creato ad immagine di Dio (GS 12,3; 29, 1). Questa somiglianza si esprime in modo particolare nel fatto che egli ha un'anima spirituale e immortale (GS 14,2) e quindi porta in sé la presenza di un germe

³ Cfr. „Communicationes” 12:1980 p. 58.

⁴ C. 96 del CIC 1983: „Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum conditione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitime sanctio”

⁵ Cfr. Mt 28, 19: „Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”

⁶ „En consecuencia, el bautismo no se puede administrar al adulto que no lo desea, ni al infans cuyos padres no consienten en ello” (T. G a r c i a B a r b e r e n a, *Persona e ordinamento nel diritto costituzionale*, in: *Persona e ordinamento nella Chiesa. Atti del secondo congresso internazionale di diritto canonico, Milano 10—16. 09. 1973*, Milano 1975, p. 233).

divino (GS 3,2). Pertanto l'uomo è il centro e il vertice dell'universo (GS 12,1), è l'unica creatura terrestre che „Dio abbia voluto per se stessa” (GS 24, 3). Da questa speciale dignità dell'uomo scaturiscono i diritti e i doveri umani. Infatti ogni uomo è persona, vale a dire è soggetto di diritti e di doveri propri, che sono universali ed inviolabili (GS 26, 2); cioè che non possono essere alienati da nessuno: né da parte dei singoli né da parte di gruppi sociali e di qualsiasi potestà umana. In altre parole si può affermare che la fonte di diritti e di doveri umani fondamentali non è qualcuno o qualcosa fuori dell'uomo, ma è la stessa natura dell'uomo, in quanto a immagine di Dio. Spesso si esprime questa verità, dicendo che ogni uomo gode della personalità naturale. La Chiesa è stata sempre promotrice dello sviluppo dei diritti e dei doveri naturali dell'uomo ed essa svolge questo compito, con nuovo grande impulso, dopo il Concilio Vaticano II⁷ Ricordiamo p. es. la sua attività nei confronti della difesa della vita appena concepita.

Questo uomo, creato ad immagine di Dio, attraverso il Sacramento del Battesimo, come leggiamo nel c. 96 del CIC 1983, „è inserito nella Chiesa di Cristo” („Ecclesiae Christi incorporatur”), e poiché la Chiesa è il Corpo mistico di Cristo, l'uomo, incorporandosi nella Chiesa, diventa suo membro. Da quel momento egli è considerato figlio adottivo del Padre e fratello di tutti i rigenerati nel Battesimo, e perciò appartiene alla nuova realtà, appartiene cioè al Popolo di Dio⁸

Si noti che si parla di incorporazione alla Chiesa di Cristo la quale, in quanto „costituita e organizzata in questo mondo come società sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui” (LG 8,2; c. 204 §2 del CIC 1983). Tuttavia essa non si identifica in modo assoluto con la Chiesa cattolica poiché „parecchi elementi di santificazione e di verità, [...] quali doni propri della Chiesa di Cristo” (LG 8,2), si trovano anche nelle Chiese e nelle comunità cristiane non-cattoliche. Il Sacramento del Battesimo, anche se ricevuto fuori della Chiesa cattolica, inserisce sempre nella Chiesa di Cristo.

Il Battesimo quindi è l'unica porta per entrare nella Chiesa ed è l'unico modo per partecipare a tutti i beni soprannaturali che Cristo ha acquistato per l'uomo, mediante la sua morte e la sua risurrezione. A questo punto giova ricordare l'insegnamento del Vaticano II a proposito della necessità della Chiesa per la salvezza e l'appartenenza ad essa riferiti nella costituzione *Lumen gentium* (LG 14—16).

L'espressione „è inserito nella Chiesa di Cristo” è un'espressione nuova, essa non esisteva al c. 87 del CIC 1917⁹ Nei lavori preparatori della LEF, che ha discusso il contenuto del presente c. 96 del CIC 1983, non tutti i con-

⁷ Cfr L. De Luca, *Introduzione*, [in:] *Il nuovo Codice di diritto canonico*, vol. 11, Bologna 1983, p. 20.

⁸ Cfr V De Paolis, *Il libro primo del Codice: Norme generali* [in:] *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1988, p. 330 [Quaderni di Apollinaris 5].

⁹ Cfr P Tocanel, *Le persone fisiche e giuridiche nella Chiesa. Novità, motivazioni e significato*, „Apollinaris” 56:1983 p. 411—412.

sultori erano convinti che questa locuzione dovesse essere aggiunta. La ragione di tale introduzione, secondo coloro che l'hanno voluta, scaturisce dall'esigenza di chiarire l'effetto teologico che deriva direttamente dal Sacramento del Battesimo. Tenendo sempre conto di tale motivo, nella prima versione del testo sul presente c. 96 del CIC 1983, non si parlava dell'*inserimento nella Chiesa* bensì dell'*incorporazione in Cristo*. Viceversa coloro che erano contrari alla introduzione di questo tipo di espressione, hanno sottolineato che detto effetto teologico derivante dal Battesimo è affermato da altri canoni e pertanto non necessita la ripetizione nella norma che tratta della persona nella Chiesa¹⁰ Infatti, p. es. al c. 204 § 1 del CIC 1983 si parla dell'*incorporazione in Cristo mediante il Battesimo*.

Constatando il fatto dell' inserimento nella Chiesa attraverso il Battesimo, il legislatore afferma al c. 96 del CIC 1983, che l'uomo „vi è costituito persona” („in eadem constituitur persona”). Questa espressione implica un problema molto difficile da risolvere. Si tratta della risposta adeguata alla domanda di chi sia persona nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Infatti, la norma secondo cui „con il Battesimo l'uomo [...] nella Chiesa di Cristo [...] è costituito persona” trova ancora, in linea generale, fra i canonisti, due interpretazioni opposte. Secondo la prima di queste interpretazioni tutti e soltanto i battezzati sono persone nella Chiesa, viceversa secondo l'altra tutti gli uomini, in quanto tali, anche se non in modo pieno, sono soggetti di diritti e di doveri nella Chiesa. Desiderando, analizzare in maniera più ampia, questo argomento in altra occasione, adesso intendiamo accennarne soltanto alcuni aspetti.

Innanzitutto le parole usate nel testo, in cui si parla direttamente della persona nella Chiesa, sono le stesse sia nel Codice vecchio che in quello nuovo. Infatti al c. 87 del CIC 1917 si stabiliva che „homo constituitur in Ecclesia Christi persona”, al c. 96 del CIC 1983 è disposto che „homo in eadem (vale a dire nella Chiesa di Cristo) constituitur persona”

Dalla collazione dei due rispettivi canoni, emerge che la differenza espressiva tra i due testi, risultante con l'aggiunta al nuovo Codice delle parole: „è inserito nella Chiesa di Cristo”, non è rilevante. In tale contesto si comprende perché il dibattito circa la persona nella Chiesa, iniziato con la pubblicazione del Codice di diritto canonico del 1917, continui ancora, più o meno con le stesse argomentazioni, dopo la promulgazione del Codice di Giovanni Paolo II. Inoltre, è da tener presente che il termine „persona”, sia nel Codice vecchio che in quello nuovo, è stato adoperato in senso giuridico per definire il soggetto di diritti e di doveri nella Chiesa di Cristo¹¹

E' da sottolineare che, poiché il Sacramento del Battesimo inserisce l'uomo nella nuova realtà, vale a dire nella particolare comunione della vita

¹⁰ Cfr. Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema legis Ecclesiae fundamentalis cum relatione*, Città del Vaticano 1969, p. 75.

¹¹ Cfr. P. S u d a r, «Persona» e «persona in Ecclesia» secondo le nuove norme canoniche, „Euntes Docete” 38:1985 n. 3 p. 275—276.

con Dio e con gli altri cristiani, anche i diritti e i doveri dell'uomo in quanto battezzato, vanno considerati in questa nuova dimensione¹². Infatti al c. 96 del CIC 1983 si afferma che il battezzato è persona nella Chiesa „con gli obblighi e i diritti che [...] sono propri dei cristiani” („cum officiis et iuribus quae christianis... sunt propria”).

Facendo riferimento al Battesimo nel c. 96 del CIC 1983, si indica esplicitamente, come abbiamo già notato, l'effetto teologico che scaturisce da questo Sacramento, effetto che precede logicamente quello canonistico, cioè l'essere persona nella Chiesa. In tal maniera si mette in rilievo l'incorporazione nella Chiesa, poiché questo fatto determina per il battezzato il divenire soggetto di diritti e di doveri propri. I commentatori affermano unanimemente che esiste — non solo sotto l'aspetto teologico, ma anche dal punto di vista giuridico — una forte differenza per quel che riguarda l'uomo incorporato nel Corpo mistico di Gesù (persona nella Chiesa), e l'uomo preso in considerazione soltanto in quanto essere creato ad immagine di Dio (persona naturale)¹³. Tuttavia resta il problema del come intendere più precisamente la relazione fra i due concetti.

Per quanto concerne la personalità naturale giova ricordare che dal momento del concepimento l'uomo, come tale, diventa il soggetto di alcuni diritti e di doveri che sono inviolabili, poiché appartengono alla dignità umana. Tenendo presente questa osservazione si può e si deve dire che questi diritti, p. es. il diritto alla vita, sono *propri* di ogni uomo¹⁴. Per quanto riguarda la personalità nella Chiesa va notato che trattando il Battesimo in quanto nascita in una nuova realtà, al c. 96 del CIC 1983 si dichiara che in questa nuova dimensione di battezzato, il cristiano gode di *propri* diritti e di *propri* doveri.

Trattando della persona nella Chiesa, il legislatore, nel nuovo Codice, indica prima i doveri e poi i diritti del cristiano. Tale cambiamento nei confronti del Codice di diritto canonico del 1917, non differenzia sostanzialmente il nuovo canone da quello vecchio, poiché esiste una profonda e reciproca relazione fra diritti e doveri. Infatti è difficile pensare agli uni senza gli altri e viceversa¹⁵. Ci sembra che attraverso questa modifica, il legislatore abbia

¹² Cfr. P. J. Viladrich, *Teoria de los derechos fundamentales del fiel*, Pamplona 1969, p. 250—285; D. Tirapu, *Los derechos del fiel como condición de dignidad y libertad del Pueblo de Dios*, „Fidelium Iura” 2:1992 p. 31—54.

¹³ Cfr. p. es.: G. Ghirlanda, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 1990, p. 90; W. Betrams, *De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum*, „Periodica” 49:1960, p. 425—428; J. Gaudement, *Réflexions sur le livre I «De normis generalibus» du Code de droit canonique de 1983*, „Revue de Droit Canonique” 34:1984 p. 103—104.

¹⁴ Cfr. p. es.: J. Hervada, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, p. 118—119.

¹⁵ „Il binomio diritto-dovere, o viceversa, è essenziale e inscindibile. Ad ogni diritto corrisponde un dovere e viceversa. Sono come i due lati di una stessa moneta. Al diritto del titolare corrisponde negli altri il dovere di rispettarlo. Ma a volte anche nello stesso titolare sorge il dovere di esercitare il proprio diritto: è un diritto non facoltativo, un diritto-dovere. Al dovere

voluto sottolineare la ragione per cui il cristiano può godere di diritti nella Chiesa, in quanto, in primo luogo, egli è fedele alla chiamata di Dio di partecipare alla vita ed alla missione del Popolo di Dio¹⁶

A proposito del binomio diritto-dovere è da osservare che non sempre ad un diritto giuridico corrisponde un dovere di natura giuridica. Infatti vi sono degli obblighi il cui compimento nella società ecclesiastica spetta solamente alla responsabilità personale del fedele; essi si configurano quindi soltanto nella dimensione morale. Tuttavia i diritti che corrispondono ai rispettivi doveri morali sono di carattere giuridico¹⁷ Tener conto di tale dimensione del binomio diritto-dovere evita confusioni nell'ordinamento giuridico, nei confronti dei diritti e dei doveri del battezzato, come pure di quelli dell'uomo in quanto tale¹⁸

Stabilendo il principio secondo cui il cristiano, in virtù del Sacramento del Battesimo, gode di diritti e di doveri propri nella Chiesa di Cristo, il legislatore aggiunge al canone in esame, parole che non si trovano in quello rispettivo del vecchio Codice: „tenuto conto della loro condizione” („attenta quidem eorum condicione”)¹⁹ Nel considerare questa espressione occorre tener presente che la posizione del battezzato all'interno del Popolo di Dio, è caratterizzata da due fondamentali criteri: quello dell'uguaglianza fondamentale e quello della diversità funzionale²⁰

del titolare corrisponde in altri il diritto di esigere il compimento del dovere. Contemporaneamente il dovere implica nello stesso titolare il diritto a poter compiere il proprio dovere” (R. C a s t i l l o L a r a, *I doveri ed i diritti dei «christifideles», „Salesianum”* 48:1986 p. 318—319). Cfr. anche: R. S o b a n s k i, *Iura propter officia*, „Prawo Kanoniczne” 29:1986 n. 3—4 p. 3—10.

¹⁶ „Con questa scelta il legislatore ha forse voluto, mi sembra, sottolineare che, chiamato da Dio a formar parte del suo popolo, il cristiano ha il fondamentale dovere di corrispondere alla chiamata, non solo accettando di entrare nella Chiesa, ma corrispondendo a tale chiamata durante tutta la sua esistenza, partecipando cioè attivamente alla vita ed alla missione della Chiesa, ciò che rappresenta un dovere prima di essere un diritto. Nella prospettiva dell'ordinamento canonico — anche se può forse ripugnare — di fronte a Dio (e la Chiesa è il Popolo di Dio) la precedenza va riconosciuta ai doveri” (R. C a s t i l l o L a r a, *I doveri ed i diritti...*, p. 319).

¹⁷ P e s. si afferma al c. 211 del CIC 1983: „Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di compiere ogni sforzo perché il divino messaggio della salvezza giunga sempre di più a tutti gli uomini di ogni tempo e di tutto il mondo” Il diritto indicato in questo canone è veramente giuridico, viceversa, il dovere è morale; cfr. J. H e r v a d a, sub c. 211, [in:] *AA. VV., Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata*, Roma 1986, p. 186.

¹⁸ Cfr. J. H e r v a d a, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 103.

¹⁹ Va notato che espressioni simili sono state usate anche nei confronti del „fedele di Cristo” ai cc. 204 e 208 del CIC 1983. — C. 204 § 1: „Sono fedeli di Cristo coloro che, incorporati in Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti Popolo di Dio e perciò, resi partecipi, secondo i loro limiti, della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, ciascuno in modo conforme alla propria condizione (secundum propriam cuiusque condicionem), la missione che Dio affidò alla Chiesa affinché la compisse nel mondo” — C. 208: „Fra tutti i fedeli di Cristo, in virtù appunto della loro rigenerazione in Cristo, c'è una vera uguaglianza di dignità e di attività; ne consegue che tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, ciascuno secondo la propria condizione e la propria funzione (secundum propriam cuiusque condicionem et munus)” — Cfr. anche il c. 210 del CIC 1983.

²⁰ Cfr. L. N a v a r r o, *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, „Fidelium Iura” 2:1992 p. 145—163.

Il primo criterio vuol dire che tutti coloro che sono stati battezzati hanno l'uguale dignità di figli adottivi di Dio e questa dignità comporta, in modo particolare, una uguale chiamata alla santità personale e all'apostolato comune ad ogni membro del Popolo di Dio²¹ Il primo principio significa anche che i diritti e i doveri di tutti i fedeli, in quanto tali, hanno la stessa forza ed esigibilità nell'ordinamento della Chiesa²² Inoltre l'uguaglianza fondamentale dei battezzati si manifesta anche nel fatto che i diritti e i doveri propri di tutti i cristiani sono gli stessi²³

La condizione del battezzato nella Chiesa è caratterizzata non soltanto dall'uguaglianza, ma anche dalla *diversità funzionale*. Infatti ogni cristiano, in quanto membro del Corpo mistico di Cristo, ha la propria strada da percorrere affinché raggiunga l'unione con Dio. Se la santità è il fine uguale per tutti i cristiani, tuttavia esiste una molteplice diversità di modi per realizzarla. Questa varietà risulta dagli stati di vita, dalle particolari e specifiche vocazioni del battezzato, dai carismi propri di ciascuno²⁴

L'aspetto principale di diversità, nella Chiesa, è quello gerarchico. Infatti la Chiesa non è „democratica”, nel senso che un cristiano qualsiasi scelto dalla comunità, potrebbe svolgere qualunque funzione nel Popolo di Dio. A questo punto è sufficiente notare che la *sacra potestas* nella Chiesa è conferita esclusivamente ad alcuni battezzati, poiché essa è legata strettamente con il Sacramento dell'Ordine. Tale impostazione, secondo le convinzioni dei cattolici, risulta dalla costituzione della Chiesa di Cristo. La struttura gerarchica della Chiesa implica quindi che alcuni fedeli si dedichino al compimento di funzioni gerarchiche e perciò acquistino una condizione giuridica specifica, diversa da quella degli altri fedeli, ferma restando l'uguaglianza giuridica fondamentale²⁵

²¹ „Uno solo è quindi il popolo eletto di Dio: «un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo» (Ef 4, 5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione, una sola la salvezza, una sola la speranza e una unità senza divisione. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa riguardo alla stirpe o alla nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c'è né giudeo, né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete „uno” in Cristo Gesù» (Gl 3, 28; cfr. Cl 3, 11). Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto una fede per la giustizia di Dio (cfr. 2 Pt. 1, 1)” (LG 32,3). Su questo tema cfr. p. es.: A. D e l P o r t i l l o, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1969, p. 17—22.

²² J. H e r v a d a, sub c. 208, in: AA. VV., *Codice di diritto...*, p. 185.

²³ Si tratta dei diritti fondamentali del fedele. Cfr. su questo tema p. es.: G. F e l i c i a n i, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, [in:] *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna 1989, 55—101.

²⁴ „Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via [...]. Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri [...] poiché la stessa diversità di grazie, di servizi e di attività raccoglie in un solo corpo i figli di Dio” (LG 32, 3). Cfr. A. D e l P o r t i l l o, *Laici e fedeli...*, p. 22—25.

²⁵ „Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado [...]” Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale. (LG 10, 1). „La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del Popolo di Dio include l'unione, essendo i pastori e gli

Tenendo presenti le note su indicate giova osservare che circa le parole: „tenuto conto della loro condizione” si possono avanzare critiche, in quanto, ci sembra, non siano state messe correttamente nel c. 96 del CIC 1983 (va ricordato che questo inciso non fu usato al c. 87 del CIC 1917). La riserva nei confronti di detta espressione risulta dal fatto che essa (nel suo contenuto) indica la diversità di condizione dei battezzati nella Chiesa e perciò non dovrebbe essere usata nel contesto della loro uguaglianza. Infatti con il Battesimo, secondo il c. 96, l'uomo diventa „persona nella Chiesa”, cioè diventa soggetto di doveri e di diritti propri dei cristiani che, al livello fondamentale, sono comuni a tutti i battezzati: ai chierici come ai laici, ai religiosi come agli sposi, al papa come al più „piccolo” dei fedeli; la personalità giuridica ha la stessa intensità in tutti²⁶

Bisogna quindi constatare che con l'introduzione di questo inciso nel c. 96 del nuovo Codice, è stata confusa la titolarità dei diritti e dei doveri con l'esercizio di essi. Le espressioni simili: „ciascuno in modo conforme alla propria condizione” (c. 204), „ciascuno secondo la propria condizione” (c. 208), in quanto si riferiscono alla diversità funzionale della condizione del battezzato sono state usate in modo corretto, poiché proprio in questi canoni si tratta dell'esercizio dei diritti e dei doveri, da parte del fedele.

Come nel Codice di diritto canonico del 1917 così anche nel Codice di Giovanni Paolo II, si indicano due principali fattori che possono influire sui diritti e sui doveri del cristiano nella Chiesa. A proposito di queste precisazioni, il legislatore afferma al c. 96 del CIC 1983 che il battezzato diventa soggetto di diritti e di doveri, in quanto e nella misura in cui egli è nella comunione ecclesiastica e purché non vi si opponga una sanzione legittimamente inflitta.

Il legislatore, con il primo fattore, precisa che i cristiani godono della pienezza di diritti e di doveri nella Chiesa „quando sono nella comunione ecclesiastica” (*quatenus in ecclesiastica sunt communione*) Per quel che riguarda questa comunione ecclesiastica, essa è fondata sulla base del Sacramento del Battesimo il quale unisce, in modo particolare, tutti i cristiani con Dio e fra loro stessi. Tale fondamento sacramentale è molto importante e significativo, tuttavia in quanto unico, non realizza la piena comunione ecclesiastica e perciò esso, senza altri legami ecclesiastici, non può costituire il titolo della pienezza di diritti e di doveri del cristiano.

Si aggiunga che la Chiesa di Cristo, secondo l'insegnamento del Concilio del Vaticano II, sussiste nella Chiesa cattolica (LG 8, 2). Ciò significa che la pienezza dei mezzi di salvezza e la totalità degli elementi della verità esistono soltanto nella Chiesa romana, perciò colui che appartiene ad essa ha la

altri fedeli legati tra loro da un comune necessario rapporto” — (LG 32, 3). Cfr. su questo tema p. es.: J. H e r v a d a, *Diritto costituzionale...*, p. 231—237.

²⁶ Cfr. J. H e r v a d a, *Diritto costituzionale...*, p. 36—37; G. F e l i c i a n i, *I diritti e i doveri dei fedeli in genere e dei laici in specie. Le associazioni*, [in:] *Il nuovo Codice di diritto canonico*, vol. 11, Bologna 1983 p. 253.

possibilità, oggettivamente, di esercitare i propri diritti e i propri doveri in modo pieno. Viceversa colui che vive fuori della Chiesa cattolica non trova nella propria comunità cristiana tutti gli elementi della grazia di Cristo, quindi non può neppure godere della pienezza di diritti e di doveri del cristiano, in quanto tale. In definitiva, la pienezza di diritti e di doveri può essere esercitata soltanto nella Chiesa cattolica.

Dalle considerazioni su esposte risulta che il termine di „comunione ecclesiastica”, usato al c. 96 del CIC 1983, significa „comunione della Chiesa cattolica”, che è indicata nel nuovo Codice nel modo seguente: „Sono in questa terra pienamente in comunione con la Chiesa cattolica quei battezzati che si uniscono con Cristo nella sua struttura visibile, cioè mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico” (c. 205 del CIC 1983).

Quindi sia coloro che negano una verità della fede cattolica, o dubitano in modo ostinato di essa, sia coloro che ripudiano totalmente la fede cristiana, come pure coloro che rifiutano i sottomettersi all'autorità della Chiesa cattolica, non sono nella piena comunione ecclesiastica (cfr. c. 751 del CIC 1983). In queste situazioni di separazione dalla Chiesa cattolica (chiamate rispettivamente: *eresia*, *apostasia*, *scisma*) il campo dei diritti e dei doveri del battezzato non può essere completo. Anzi, anche se il fedele non-cattolico, mediante il Battesimo, è incorporato nella Chiesa di Cristo e anche se in virtù di questo Sacramento è persona nella Chiesa, tuttavia in pratica egli ha un esercizio molto ridotto dei diritti e dei doveri propri del cristiano nell'ambito della Chiesa cattolica. La ragione di tale limitazione, come abbiamo osservato, scaturisce dalla mancanza della comunione ecclesiastica.

A questo proposito notiamo che lo stesso Codice di diritto canonico del 1983 riguarda soltanto la Chiesa cattolica latina (c. 1)²⁷ e che le leggi meramente ecclesiastiche, secondo il c. 11 del CIC 1983, non sono indirizzate ai cristiani non-cattolici poiché esse, in quanto tali, non li obbligano.

Nel secondo fattore limitativo, il legislatore precisa che i cristiani godono della pienezza di diritti e di doveri nella Chiesa „purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta” (*nisi obstet lata legitime sanctio*). Questa condizione si riferisce soltanto ai cristiani che sono in piena comunione con la Chiesa di Cristo, cioè ai cattolici („i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti” — c. 11 del CIC 1983; cfr. anche c. 1 del CIC 1983). Essi possono essere, a causa degli atteggiamenti non coerenti con la vocazione cristiana, privati di alcune capacità canoniche o aver limitato il campo dell'esercizio di propri diritti e di propri doveri nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Questa riduzione di diritti e di doveri del cattolico avviene appunto attraverso una sanzione inflitta dall'autorità ecclesiale.

Al c. 96 del CIC 1983 è stato adoperato il termine di „sanzione”, mentre al c. 87 del Codice di diritto canonico del 1917 si parlava di „censura”

²⁷ C. 1 del CIC 1983: „I canoni di questo Codice riguardano la Chiesa latina”

Il cambiamento del vocabolo ci sembra comporti anche un cambiamento per quel che riguarda il contenuto dei due rispettivi canoni. Il concetto di „sanzione”, in quanto indica un ostacolo che limita alcuni diritti ed alcuni doveri del cristiano, ha un significato più generico rispetto al termine „censura”²⁸

Questo ostacolo ha, nella maggior parte dei casi, un carattere penale, tuttavia non sempre deve essere considerato in tal modo. Il termine „sanzione” usato nel nuovo Codice, ci pare esprima bene il fatto che non si tratta soltanto di ostacolo penale, ma anche di un intervento non-penale da parte del superiore ecclesiastico il quale, prendendo in considerazione il comportamento di un fedele in alcune situazioni della sua vita cristiana, gli proibisce di esercitare alcuni diritti del battezzato²⁹

Il c. 1312 del CIC 1983 — nel libro VI che è stato appunto intitolato: „le sanzioni nella Chiesa” — indica le seguenti sanzioni penali nella Chiesa: le pene medicinali o censure, le pene espiatorie, i rimedi penali e le penitenze³⁰. Nella misura in cui una determinata sanzione penale sia stata inflitta, al cattolico viene limitato il campo dei propri diritti e dei propri doveri. P.es, la scomunica, che è la più grave pena nella Chiesa, priva quasi del tutto dell'esercizio di diritti del battezzato (cfr. c. 1331), viceversa, altre sanzioni penali, limitano in modo parziale l'orizzonte dei diritti e dei doveri del cristiano (cfr. c. 1336). Tuttavia va anche precisato che il cristiano non può essere privato di tutti i propri diritti³¹

Inoltre nel canone in esame si parla della sanzione inflitta dall'autorità *legittima*. In proposito va ricordato che la pena ha carattere pubblico e perciò soltanto l'autorità competente in tale materia ecclesiale può infliggere la pena al fedele cattolico che abbia violato una norma penale con consapevolezza

²⁸ Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, v. 1, Napoli 1988, p. 115. Si noti che al c. 87 del CIC 1917 si parlava soltanto della limitazione dei diritti; tuttavia, come abbiamo già notato, è difficile separare i diritti dai doveri e viceversa.

²⁹ Cfr. „Sanzione nel linguaggio giuridico non significa soltanto e neppure primariamente sanzione penale. Ha un significato molto generale di intervento del superiore, che, con la sua autorità, pone il sigillo autoritativo su una situazione o su un fatto. Così p. es. può essere considerata una legittima «sanctio» emanata legittimamente dalla competente autorità ecclesiastica la norma del can. 916 che proibisce di celebrare l'Eucaristia o di riceverla «senza premettere la confessione sacramentale» a chi è consapevole di essere in peccato grave. Non sembrano invece da considerarsi sanzioni le altre norme che semplicemente regolano la celebrazione o la recezione dell'Eucaristia, indipendentemente dalla particolare situazione del fedele” (V. De Paolis, *Il libro primo...*, p. 332—333).

³⁰ C. 1312 del CIC 1983:

§1 — Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

(1) le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 13331—1333;
(2) le pene espiatorie, di cui al can. 1336.

§2 — La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di Cristo d'un bene spirituale o temporale, e che siano conformi al fine soprannaturale della Chiesa.

§3 — Si ricorre inoltre a rimedi penali e a penitenze: i primi appunto per prevenire soprattutto i delitti, le altre piuttosto per sostituire una pena o per aumentarla.

³¹ Cfr. A. Der Portillo, *Laici e fedeli...*, p. 29.

e libertà³² Anche per quel che riguarda la sanzione in senso più ampio (non-penale), solo il superiore competente, cioè legittimo, può proibire di esercitare alcuni diritti dei battezzati.

OSOBA W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO 1983

Analiza normy kanonu 96 KPK 1983

Streszczenie

Kategoria „osoby” jako podmiotu praw i obowiązków, użyta w poprzednim *Kodeksie prawa kanonicznego*, nadal jest jednym z centralnych pojęć, stosowanych w *Kodeksie Jana Pawła II*. Odnosny kanon 96 KPK, który wprowadza w zagadnienie osoby w prawie kanonicznym, stanowi: „Przez chrzest człowiek zostaje wcielony do Kościoła Chrystusowego i staje się w nim osobą, z obowiązkami i prawami, które — zważywszy ich pozycję — są właściwe chrześcijanom, jeśli są we wspólnocie kościelnej i o ile nie przeszkadza sankcja nałożona zgodnie z przepisem prawa” Analiza tej normy ma ważne znaczenie dla zrozumienia bardziej szczegółowych problemów związanych z pojęciem osoby w prawie kanonicznym. Z rozważań przedstawionych w tym artykule wynika, że prawodawca kościelny, stosując termin „osoba” jako podmiot praw i obowiązków, przekłada na język prawny doktrynę soboru watykańskiego II w tym, co dotyczy praw i obowiązków chrześcijanina. Trzeba jednak podkreślić, że kategoria ta nie jest dość „pojemna”, aby można poprzez nią wyrazić w sposób nie budzący zastrzeżeń rzeczywistą pozycję kanoniczną, jaką człowiek ochrzczony zajmuje w Kościele. Do bardziej szczegółowych refleksji w tym względzie autor odsyła do innych publikacji.

³² Cfr. J. A r i a s, sub cc. 1311—1399, in: AA. VV., *Codice di diritto...*, p. 936.